



Pillola del giorno dopo e obiezione di coscienza

Autore : Redazione

Data: 25/03/2014

La clausola di coscienza non consente l'omissione di atti d'ufficio nel caso di personale medico che fornisca la propria attività nell'ambito del servizio di continuità assistenziale e negli ospedali.

La difficile linea di contatto tra **aborto** e **obiezione di coscienza** del medico ha già trovato, sulle pagine di questo portale, una approfondita risposta nell'articolo: "[Aborto, fin dove può spingersi l'obiezione di coscienza del medico?](#)". In questa sede, invece, parleremo della attuale connessione tra l'obiezione di coscienza e la prescrizione della cosiddetta "**pillola del giorno dopo**": farmaco che, a partire dal 2014, è stato ufficialmente catalogato tra quelli **contraccettivi** e non abortivi (leggi a riguardo l'articolo: "[Pillola del giorno dopo: farmaco abortivo o contraccettivo](#)").

La **Fnomceo** (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ha affrontato tale problematica ricordando il diritto del medico di appellarsi alla cosiddetta "**clausola di coscienza**" nel caso di prescrizione e somministrazione della pillola del giorno dopo. Pur essendo tale "clausola di coscienza" un concetto più sfumato rispetto all'obiezione di coscienza - riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza del nostro ordinamento solo nei casi di aborto, cioè quando l'azione del medico è diretta alla **soppressione della vita** - tuttavia, sul piano sostanziale, essa non si differenzia molto dall'obiezione di coscienza vera e propria, tant'è che trova consacrazione nello stesso codice deontologico medico **[1]**.



Tale norma consente al medico, cui vengono richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza, di **rifiutare** la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di **grave e immediato danno alla salute** della persona assistita.

Tuttavia, in ogni caso, e a prescindere dal danno al paziente che ne possa derivare, il diritto del medico all'obiezione di coscienza non può, in alcun modo, ledere il diritto del paziente ad una prestazione che l'ordinamento giuridico gli riconosce come dovuto **[2]**. In altre parole, non avrebbe senso riconoscere al paziente un diritto (quello, appunto, di assumere la pillola del giorno dopo, se poi, di fatto, non vi è nessuno che gli garantisca l'esercizio di tale diritto).

Il che significa che, all'interno della struttura ospedaliera, è sempre necessario trovare un punto di equilibrio tra i diritti del personale medico e quelli dei pazienti.

Dunque, con riferimento a quei medici che forniscono **servizio di continuità assistenziale**, essi devono sempre intervenire in **situazioni di urgenza** con relativa **prescrizione di farmaci**: se non lo fanno possono essere denunciati dai pazienti per **omissione di atti d'ufficio**. E ciò vale anche per la pillola contraccettiva "**del giorno dopo**".

Perciò, nel caso in cui al medico obiettore di coscienza sia richiesta la prescrizione della **pillola del giorno dopo**, lo stesso non può rifiutarsi, limitandosi a esprimere la propria obiezione, ma deve provvedere, nell'ambito delle proprie responsabilità, affinché la paziente possa accedere con tempi e modalità appropriate alla prescrizione suddetta.

La Fnomceo ha inoltre ricordato che i medici che vogliono esercitare l'obiezione di coscienza devono **inviare la dichiarazione** relativa all'obiezione stessa al **direttore generale della ASL** e al direttore sanitario nel caso di personale dipendente



dall'ospedale.

Note:

[1] Art. 19 del Codice di deontologia medica.

[2] Art 1 l. 405/75.

Autore immagine: 123rf.com